



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 130 DEL 24/10/2025

PORTO DI VASTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PUBBLICO

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994 n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali di competenza;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del Demanio Marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato di Gestione di questa Autorità n. 25/2022 del 13 luglio 2022, con cui è stato nominato ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. M) della Legge 84/1994 s.m.i il Segretario Generale dell'Ente medesimo, con formale immissione in servizio a decorrere dal 06/09/2022;
- VISTO** il Decreto presidenziale di questa Autorità n. 228 in data 21/11/2022, di presa d'atto dell'inclusione del porto di Vasto tra le competenze dello stesso Ente ai sensi dell'art. 9, comma 10, del Decreto Legge 16/06/2022 n. 68, convertito con modificazioni con la Legge 05/08/2022 n.108;



POSTO

che, nell'ambito territoriale del porto di Vasto, tra le pertinenze acquisite in carico da questo Ente per effetto del succitato Decreto Legge 16/06/2022 n. 68, insiste oggi un impianto idrico con annessa stazione di pompaggio, finalizzato alla prevenzione degli incendi (rif. immagine planimetrica sotto riportata);



RILEVATO

che tale impianto, secondo il rapporto della diagnosi tecnica ultimamente condotta da parte di questo Ente (protocollato agli atti dell'Ufficio con n. 19013 in data 25/09/2025), presenta evidenti sintomi di degrado e deterioramento, risultando in cattivo stato di conservazione e non funzionante a causa dell'avanzata usura ovvero in condizioni di non regolare efficienza;

CONSIDERATA

pertanto l'esigenza, sulla base del richiamato rapporto tecnico, di un intervento di radicale rifacimento dell'impianto in questione stante la relativa vetustà, ciò previa specifica progettazione all'esito di un'analisi dell'effettivo livello di rischio



di incendio che, presso l'area portuale a cui lo stesso impianto è asservito, è all'attualità identificabile in relazione ai traffici ed alle attività ivi ricorrenti;

RITENUTO alla luce di quanto sopra di dover interdire all'uso l'impianto idrico di prevenzione incendi in questione, ciò in via temporanea nelle more del suddetto intervento di radicale rifacimento;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA**

ART. 1

Con decorrenza immediata, è interdetto ad ogni uso l'impianto idrico pubblico di prevenzione incendi con annessa stazione di pompaggio esistente nel porto di Vasto, di cui nelle premesse riportato.

Costituisce al riguardo eccezione ogni esigenza legata ad operazioni di polizia e/o pubblico soccorso, nonché per interventi tecnici sull'impianto in questione.

ART. 2

Resta in capo ad ogni soggetto operante a qualunque titolo nell'ambito portuale in questione l'individuazione e l'adozione di ogni misura atta alla prevenzione degli incendi che sia dovuta in relazione alle funzioni nonché alla natura ed all'entità delle attività dallo stesso direttamente svolte, ciò secondo i principi e le disposizioni delle vigenti norme legislative.

ART. 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet di questa Autorità, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Vasto.

ART. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)